



COMUNE DI AREZZO



Il Sindaco

Classifica A 04 - 20110000006

Arezzo, 08/08/2011

Decreto N. 136

Oggetto: **NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI, CONTROLLATE O PARTECIPATE - REVISORI.**

Il Sindaco

Richiamati l'art. 50 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000) e l'articolo 66 dello statuto del Comune di Arezzo, che affidano al sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune;

Ricordato che il consiglio comunale ha provveduto, con atto n. 69 del 22.7.2011, a determinare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni dipendenti, controllate o partecipate, indicando in particolare i seguenti requisiti:

I. CRITERI GENERALI

1. Le aziende, a controllo comunale, hanno un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, Presidente compreso, nei limiti delle vigenti previsioni normative.
2. Di norma i mandati dei soggetti nominati o designati quali rappresentanti del Comune di Arezzo in Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate non possono complessivamente superare la durata di due mandati completi e consecutivi. Chi ha ricoperto per una durata complessiva pari a due mandati amministrativi consecutivi e completi, non è immediatamente rieleggibile alla carica di Consigliere o Presidente in qualsiasi Ente, Azienda, Istituzione dipendente o Società, controllata o partecipata per i successivi tre anni.
3. Nel procedere alle nuove nomine dei consigli di amministrazione si deve tenere in considerazione la necessità di dare continuità all'azione amministrativa. Dal che consegue, che in sede di rinnovo, la possibilità di deroga a conservare, eventualmente in parte, il





consiglio di amministrazione comunque in una percentuale massima del 50% dei suoi membri e nel rispetto della rappresentanza di genere.

4. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune devono conformarsi al rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali ed alle disposizioni statutarie e regolamentari. In tema di "pari opportunità" si deve favorire una pari rappresentanza di genere.

5. In tutte le aziende a controllo o vigilanza comunale, il solo Presidente godrà di emolumento fisso, mentre ai membri del Consiglio di Amministrazione sarà attribuito solo il gettone di presenza. Gli emolumenti saranno determinati in relazione ai parametri economici finanziari dell'azienda e dall'importanza dell'impegno amministrativo, entro i massimali di legge. Si impegna il Sindaco a promuovere il criterio sopra citato in tutte le società di cui fa parte, anche in quota di minoranza, il Comune di Arezzo.

II. CRITERI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Al fine di garantire adeguata pubblicità agli incarichi da affidare entro la fine di ogni anno viene pubblicato all'Albo Pretorio, a cura della Segreteria Generale, un avviso pubblico in cui si elencano gli enti presso i quali si deve procedere a nomine. Di detto avviso si dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale che informa i presidenti di commissione ed i gruppi consiliari.

2. Nell'avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda ed istituzione:

- a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
- d) gli scopi statutari dell'ente interessato.

Il Sindaco opera le nomine e designazioni scegliendo tra coloro che, a seguito dell'avviso pubblico di cui sopra, abbiano espresso le loro disponibilità tramite autocandidature o siano stati candidati dalle associazioni e/o da organizzazioni operanti nel territorio. Le autocandidature e le candidature devono essere corredate di curriculum sottoscritto dal candidato. I termini di presentazione delle candidature/autocandidature non possono essere inferiori ai 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Nel caso non vengano presentate candidature o siano inferiori al numero di membri da nominare o, a giudizio insiducabile del Sindaco, inadeguate rispetto all'incarico, il Sindaco provvede direttamente alla nomina fornendo al Presidente del Consiglio Comunale le motivazioni della scelta.

3. Il Sindaco dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale delle nomine e delle designazioni dando atto di aver congruamente valutato i curricula presentati.

4. In sede di prima applicazione, per le nomine e designazioni da effettuare entro il termine di cui all'art. 50 comma 9 del TUEL, ovvero entro 45 giorni dall'insediamento, stante l'impossibilità di procedere alla pubblicazione dell'avviso, il Sindaco provvede alle nomine e designazioni secondo gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale con il presente atto, eccetto quanto sopra previsto al punto II. 1 ed al punto II. 2.





III. REQUISITI CULTURALI E TECNICO PROFESSIONALI

I rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o Società, controllate o partecipate devono possedere una competenza amministrativa, tecnica, giuridica adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.

A tal fine i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, direzione di strutture pubbliche e private, di impegno sociale e civile.

IV. CAUSE DI DIVIETO O DI INCOMPATIBILITA' ALLA NOMINA O ALLA DESIGNAZIONE

Non potranno essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune in enti, aziende e Istituzioni, dipendenti, controllati o vigilati, nonché in società partecipate dal Comune, a totale o parziale capitale pubblico, i soggetti che si trovino in una o più delle seguenti situazioni di esclusione e/o incompatibilità, legale o statutaria, ovvero che incorrano in uno dei divieti sotto elencati:

- A) alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni e/o di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni, in quanto riferibili alla carica conferita;
- B) alcuna delle condizioni previste agli articoli 36 e 54, comma 4 dello Statuto vigente, in coerenza formale e sostanziale con la legislazione sovraordinata regionale e nazionale;
- C) alcuna delle condizioni previste all'art. 58 e 59 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specifiche ivi indicate, in ordine alle cause ostative alla candidatura a consigliere comunale e provinciale;
- D) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita i bilanci per tre esercizi consecutivi. Tale causa di esclusione dalla nomina, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessarie scelte gestionali (art. 1, comma 734, L. 296/2006, come interpretato per via autentica dall'articolo 3, comma 32 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- E) per i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, è fatto divieto di cumulo di cariche;
- F) avere in essere incarichi di lavoro o di consulenza con un soggetto giuridico che operi in concorrenza diretta con l'ente, azienda o istituzione dipendente, controllata o partecipata, interessata dalla nomina;
- G) chi abbia liti pendenti con il Comune e/o l'ente, azienda ed istituzione in cui dovrebbe essere nominato;
- H) non possono essere nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed





affini entro il terzo grado del Sindaco;

I) il mancato possesso dei requisiti culturali e tecnico professionali di cui al paragrafo III.

V. DOVERI DEI NOMINATI O DESIGNATI

1. I soggetti che rappresentano il Comune a seguito di nomina o designazione devono conformare la loro condotta, in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto:

- a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e della gestione imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico ed ai corretti principi di tecnica aziendale, nonché alle singole disposizioni di settore di tempo in tempo vigenti;
- b) agli indirizzi ed alle direttive formalmente impartiti loro dall'amministrazione comunale;
- c) devono altresì, se richiesti, intervenire alle sedute delle commissioni consiliari e produrre la documentazione richiesta.

2. Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto lo specifico obbligo a trasmettere al Sindaco, che ne darà tempestiva informazione al presidente del Consiglio Comunale, circa l'andamento dell'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto con la nomina, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità istituzionali dell'Ente, azienda o istituzione.

Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto altresì l'obbligo di riferire senza indugio al Sindaco, che ne darà notizia al Presidente del Consiglio Comunale, su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all'espletamento dell'incarico inerente la nomina/designazione ricevuta, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni adottate. In ogni caso il nominato dovrà inviare un periodico rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie e strategiche della società, anche in via preventiva, nel momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove queste, per l'entità ovvero per la natura dell'attività esercitata dalla partecipata, determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2361 del codice civile.

VI. CONDIZIONI PER LA REVOCA DEI NOMINATI E DESIGNATI

Le nomine/designazioni dei soggetti che rappresentano il Comune potranno essere singolarmente oggetto di revoca anticipata, da effettuarsi con atto motivato del Sindaco, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- sopravvenienza di alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità di cui al precedente punto IV, qualora le stesse non possano essere rimosse entro il termine indicato in apposito atto di diffida del Sindaco;
- mancato conseguimento di obiettivi rilevanti o strategici connessi alla carica rivestita, per causa imputabile ai soggetti medesimi;
- inottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco ovvero agli indirizzi forniti dal





Consiglio Comunale a norma dell'art. 42, comma 2, lettera g) del TUEL 267/2000;

- grave o reiterata violazione di alcuno dei doveri di cui al precedente punto V;
- inottemperanza a quanto previsto al precedente punto V, in quanto imputabile collegialmente alla maggioranza dei soggetti che compongono l'organo ed il soggetto nominato o designato vi abbia concorso;
- compimento di atti suscettibili di causare grave danno all'amministrazione comunale.

Di tale determinazione il Sindaco deve dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'adozione del relativo provvedimento.

Considerato che con nota del 25 luglio 2011, prot. gen.le n. 2011/82911, inviata al Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, è stato comunicato in via preventiva il prospetto delle nomine di competenza dell'Amministrazione da effettuarsi nel corso della consiliatura ed in particolare quelle in scadenza a seguito del rinnovo degli organi istituzionali, ai sensi dell'art. 19 bis del Regolamento del Consiglio comunale;

DECRETA

- di nominare i Revisori in rappresentanza del Comune di Arezzo, in enti, aziende ed istituzioni dipendenti, controllate o partecipate così come indicati nei n. 4 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DA' ATTO CHE

- A ciascuno dei nominati è fatto obbligo di trasmettere al Sindaco circa l'andamento dell'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità istituzionali dell'Ente, azienda o istituzione. E' fatto altresì obbligo di riferire senza indugio al Sindaco su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all'espletamento dell'incarico inerente la nomina ricevuta, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni adottate. Ciascuno dei nominati in ogni caso dovrà inviare un periodico rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie e strategiche della società, anche in via preventiva, nel momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove queste, per l'entità ovvero per la natura dell'attività esercitata dalla partecipata, determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2361 del codice civile.





- Ai soggetti nominati con il presente decreto viene consegnata copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 22.7.2011, con cui sono stati definiti i doveri dei nominati o designati, nell'ambito della determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni dipendenti, controllate o partecipate.

mgg

Visto per la regolarità dell'atto
Il Segretario generale
(Dott.ssa Sabina Pezzini)

Il Sindaco
(Avv. Giuseppe Fanfani)

- *Il presente decreto è efficace dalla data di emanazione.*
- *Copia del medesimo è rilasciata ai seguenti destinatari: Ufficio Affari generali, Gabinetto del Sindaco, Assessori competenti, Ufficio Partecipazioni, Presidenti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti, controllate o partecipate ciascuno per la parte di propria competenza, Uffici comunali ciascuno per la parte di propria competenza, Presidente Commissione Controllo e Garanzia, soggetti nominati.*
- *Il presente atto può essere impugnato al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.*





Allegato n. 1

COLLEGIO DEI REVISORI APSP CASA DI RIPOSO VITTORIO FOSSOMBRONI

Il Sindaco

Richiamato lo statuto dell'APSP *Casa di Riposo "Vittorio Fossombroni"* di Arezzo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 31.1.2011, e specificamente gli articoli 6 e 14 relativi rispettivamente alla individuazione degli organi dell'Azienda ed alla composizione, alla nomina ed alla durata in carica del Collegio dei revisori della APSP, che dispongono:

Art. 6 - Sono organi dell'Azienda:

- 1) il Consiglio di amministrazione,
- 2) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 14 - Composizione, nomina e competenze.

Il Collegio dei revisori dei conti è istituito con le modalità di cui all'art. 21 della Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 43.

Il Collegio dell'Azienda è composto da tre membri di cui due nominati dal Comune di Arezzo e uno dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di avvalersi del Collegio dei Revisori operante nel Comune di Arezzo come previsto dall'art. 21 della L.R. 43/2004.

[.....]

I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili, per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 22 – L.R. n° 43/2004.

[.....]

NOMINA

componenti del Collegio dei Revisori dell'APSP Casa di Riposo "Vittorio Fossombroni" di Arezzo i signori:

- **Stefano Mendicino**, nato ad Arezzo il 16.08.1961, residente in Arezzo, Loc. Il Matto n. 55, C.F.: MND SFN 61M16 A390T;
- **Silvano Stopponi**, nato ad Arezzo il 08.11.1947, residente in Arezzo, Loc. S. Firenze, 5, C.F.: STP SVN 47S08 A390J.

L'efficacia del presente decreto di nomina ha efficacia triennale; l'efficacia cessa in ogni caso alla scadenza ordinaria o straordinaria del Sindaco che li ha nominati.





Il perfezionamento del presente atto di nomina è subordinato alla presentazione da parte dei nominati di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica.

mgg

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Fanfani





Allegato n. 2

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE "GUIDO D'AREZZO"

Il Sindaco

Richiamato lo statuto della Fondazione "Guido d'Arezzo" e specificamente l'art. 15, relativo alla composizione, alle modalità di nomina ed alla durata in carica del collegio dei revisori, che dispone:

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 5 componenti (dei quali 3 effettivi e 2 supplenti) dei quali 2 nominati dalla Regione Toscana (1 effettivo e 1 supplente), e 3 (2 effettivi e 1 supplente) dagli altri fondatori;
2. [...]
3. ... Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

NOMINA

componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della *Fondazione "Guido d'Arezzo"*, il dr. **Ferruccio Razzolini**, nato ad Arezzo il 28.04.1954, residente in Arezzo, via Curtatone n. 9/2, C.F.: RZZFRC54D28A390D.

L'efficacia del presente decreto di nomina ha efficacia triennale; l'efficacia cessa in ogni caso alla scadenza ordinaria o straordinaria del Sindaco che li ha nominati.

Il perfezionamento del presente atto di nomina è subordinato alla presentazione da parte dei nominati di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica.

Mgg

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Fanfani





Allegato n. 3

COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ASP FRATERNITA DEI LAICI

Il Sindaco

Richiamato lo statuto dell'APSP Fraternita dei Laici di Arezzo, approvato con deliberazione del Magistrato della Fraternita stessa n. 92 del 22 novembre 2007 e, per quanto di propria competenza, dal Consiglio comunale con deliberazione n. 235 del 13/12/2007 e visti specificamente gli articoli 6, 7 e 12, relativi alla composizione ed alla durata in carica degli organi dell'ASP, che dispongono:

Art. 14 – Organi

1. Sono organi della Istituzione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione, denominato in ossequio alla tradizione Magistrato, composto da 3 consiglieri, denominati, in ossequio alla tradizione Rettori;
- b) Il Presidente denominato, in ossequio alla tradizione Primo Rettore, scelto tra i 3 Rettori;
- c) Il Vice Presidente, denominato in ossequio alla tradizione Rettore Anziano;
- d) Il Collegio dei Revisori.

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui due nominati dal Comune di Arezzo e uno dal Magistrato della ASP.

[.....]

NOMINA

confermandoli, componenti del Collegio dei Revisori della APSP Fraternita dei Laici, in rappresentanza del Comune di Arezzo, i signori:

- **Giovanni Burroni**, nato ad Arezzo il 15.02.1942, residente in Arezzo, Via Trento Trieste n. 43, C.F.: BRRGNN42B15A390C;
- **Gianfranco Neri**, nato ad Arezzo il 23.10.1956, residente in Arezzo, Via Tanaro n. 6, C.F.: NREGFR56R23A390F.

Sulla base del combinato disposto degli artt. 21 della L.R.T. 43/2004 e dell'art. 28 dello Statuto dell'APSP, alla luce della previsione dell'art. 235 del TUEL n. 267/2000 che disciplina la durata in carica dei revisori dei conti del Comune, l'efficacia del presente decreto di nomina ha efficacia triennale; l'efficacia cessa in ogni caso alla scadenza ordinaria o straordinaria del Sindaco che li ha nominati.

Il perfezionamento del presente atto di nomina è subordinato alla presentazione da parte dei





nominati di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica.

mgg

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Fanfani





Allegato n. 4

RAPPRESENTANTI NEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA SOCIETA' AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.

Il Sindaco

Richiamato lo statuto della società Arezzo Multiservizi s.r.l., e specificamente l'articolo 25, relativo alla composizione, la nomina ed alla durata in carica del Consiglio sindacale della società, che dispone:

Art. 25. Collegio sindacale e revisore unico.

- 1) Il collegio sindacale sarà nominato esclusivamente laddove obbligatoriamente previsto, giusto art. 2477 del codice civile.
- 2) Il collegio sindacale, laddove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti individuati per via diretta con le medesime modalità previste per la nomina del consiglio di amministrazione. E' comunque riservata al Comune di Arezzo la nomina diretta del Presidente del Collegio sindacale. La nomina dei sindaci supplenti spetta, con le medesime modalità, ai soli soci fondatori.
- 3) Laddove siano presenti due o più soci pubblici, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, la nomina di un componente del Collegio sindacale sarà riservata agli altri soci fondatori diversi dal Comune di Arezzo, sempre da assumere con decisione dei soci in via extra assembleare. La nomina del terzo componente del collegio sarà decisa su di una rosa di candidati, concordata tra tutti i soci pubblici diversi dai fondatori, previo parere della succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita. In ipotesi di presenza dei soli soci fondatori, il terzo componente del Collegio sarà nominato dal Comune di Arezzo, per via extra assembleare.
- 4) I membri devono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori dei conti iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legge.
- 5) Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.
- 6) ...
7. Il Collegio dura in carica tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) ed è rieleggibile per non più di una sola volta.

NOMINA

componenti effettivi del Collegio sindacale della società Arezzo Multiservizi s.r.l., i signori:
- **Paola Magnanensi**, nata ad Anghiari (AR) il 25.07.1954, residente in Arezzo, via Alpe della Luna 19, C.F.: MGNPLA54L65A291N, che assume la carica di Presidente;
- **Dr. Alessandro Alterini**, nato ad Arezzo il 02.04.1960 residente in Arezzo, Via Madonna del





Prato, 116 CF LTRLSN60D02A390H;

componenti supplenti del Collegio sindacale della società Arezzo Multiservizi s.r.l., i sigg.ri:

- Dr. **Marco Rosati** nato ad Arezzo, il 4.02.1960, residente ad Arezzo, loc. S.Firenze 26/C, C.F.: RSTMRC60B04A390Z;
- Dr. **Francesco Ciabattini**, nato ad Arezzo, il 22.04.1967, residente ad Arezzo, Loc. Vignale 18/C, C.F.: CBTFNC67D22A390W.

Il perfezionamento del presente atto di nomina è subordinato alla presentazione da parte dei nominati di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica.

mgg

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Fanfani

